

Accordo in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19

Il giorno 9 maggio 2020 ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP, di seguito le Parti, hanno definito, a conclusione di un negoziato svoltosi mediante connessione da remoto, la presente Intesa con la quale si individuano una serie di misure urgenti a sostegno sia della continuità occupazionale e del reddito dei lavoratori che delle Agenzie per far fronte all'emergenza determinata dalla crisi epidemiologica in atto.

Le Parti, in particolare,

CONSIDERATI

Gli accordi definiti il 6 marzo 2020 e il 10 marzo 2020, relativi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al DPCM 09.03.2020 (di seguito "Le Intese");

VISTA

la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di *"Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*, di seguito "La Legge";

PRESO ATTO

del perdurare della situazione straordinaria d'emergenza e della necessità di adeguare le Intese alla luce dell'evoluzione sia del quadro normativo che della situazione epidemiologica in atto

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le Premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 1. Adeguamento della disciplina del trattamento di integrazione salariale (TIS semplificato) alle disposizioni della Legge e semplificazioni procedurali (Assegno Ordinario).

1. Ai sensi dell'Art. 19, comma 6, della Legge, il Fondo di Solidarietà di settore (di seguito, in breve, "Il Fondo") garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" con le medesime modalità di cui all'art. 19 della Legge e successive modificazioni.
2. Le istanze di TIS semplificato già presentate al Fondo sulla base delle previsioni delle Intese, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 19 della Legge, sono qualificate come "Assegno Ordinario con causale "emergenza COVID-19".
3. Conformemente alla normativa vigente, l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è attivabile dalle Agenzie per il lavoro a beneficio dei lavoratori in somministrazione alle dipendenze delle Agenzie stesse alla data del 17 marzo 2020, fatte salve sopravvenienti modifiche normative, impiegati presso aziende utilizzatrici in cui è operante una

riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Il Fondo assicura l'erogazione dell'Assegno Ordinario nei seguenti termini e modalità:

- a) Durata: la misura è prevista, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, fatte salve sopravvenute modifiche normative relative alla durata ed ai termini che si considereranno automaticamente recepite dalla presente Intesa;
- b) Platea: ai lavoratori non si applica il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda;
- c) Modalità: l'APL comunica alle OO.SS. territoriali competenti, utilizzando il modello allegato sub A, il numero dei lavoratori in somministrazione coinvolti, l'azienda utilizzatrice che ha in corso la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, la durata prevista della misura.
- d) Procedura: l'APL successivamente comunica al Fondo l'attivazione della misura, secondo la vigente modulistica predisposta dallo stesso, allegando la comunicazione di cui al punto che precede.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Intesa nei commi che precedono, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 19 della Legge e successive modificazioni.
6. Le comunicazioni già inviate alle OO.SS di attivazione della misura di TIS semplificata in applicazione di quanto previsto dalle Intese, quando relative alla attivazione da parte dell'utilizzatore di un ammortizzatore emergenziale per un periodo oltre il 30 aprile 2020, possono essere prorogate per un pari periodo tramite invio alle OO.SS Nazionali del modello di cui all'allegato sub B. Identiche modalità si applicano anche in caso di ulteriori successive proroghe.
7. L'eventuale richiesta da parte delle OO.SS. dell'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dall'ammortizzatore di cui al presente articolo avverrà ai sensi del GDPR, in maniera tale da consentire all'APL la trasmissione di tale elenco alle OO.SS.
8. In applicazione dell'accordo del 2 luglio 2019 in merito al riconoscimento dei ratei contrattuali e del TFR, anche per i trattamenti di TIS semplificata e TIS in deroga, le Parti confermano che, fermo restando il riconoscimento dei ratei ai lavoratori in TIS, il Fondo di solidarietà riconosce alle Agenzie per il Lavoro anche il rimborso completo degli oneri spettanti durante i periodi di sospensione con riferimento ai ratei di retribuzione differita relativi a 13ma e 14ma mensilità, ferie, ROL e permessi, ad esclusione del TFR. Gli oneri relativi al rateo di TFR e alla contribuzione a Formatemp ed Ebitemp restano a carico dell'agenzia per il lavoro.

Art. 2. TIS in deroga

1. In considerazione della condivisa necessità di pervenire ad una agile semplificazione procedurale del percorso di consultazione definito dalla Intese, anche alla luce della numerosità delle istanze pervenute, coniugandola con il mantenimento di un adeguato livello informativo, a parziale modifica della procedura stabilita nelle Intese si conviene la seguente disciplina.

2. Vengono definite le seguenti soglie dimensionali nell'ambito delle quali viene considerata espletata, sia per le istanze già presentate che per quelle successive alla data di sottoscrizione del presente accordo, la procedura di consultazione sindacale disposta dalle Intese:

a) istanze relative ad un numero di dipendenti fino a 10 sia nelle ipotesi di datore di lavoro pubblico che privato;

b) istanze recanti la richiesta di attivazione dell'ammortizzatore da parte di aziende senza dipendenti fino a un massimo di 8 lavoratori somministrati per ciascuna APL interessata.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per tutte le nuove istanze di TIS in deroga successive alla data di sottoscrizione della presente intesa sono presentate dalle Agenzie utilizzando l'allegato sub C compilato in ogni sua parte e corredato dalla relativa documentazione a supporto. La rilevata carenza o incongruenza documentale dell'istanza non rende procedibile l'istanza stessa nei termini semplificati di cui al presente punto, fino ad avvenuta integrazione documentale.

4. L'eventuale richiesta di esame congiunto da parte delle OO.SS. Nazionali, nelle ipotesi non ricomprese al punto 2 del presente articolo e nel caso di rilevata carenza o incongruenza documentale dell'istanza deve pervenire, a pena di improcedibilità della stessa, entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza dell'ApI. L'esame congiunto, esperibile anche in via telematica, deve esaurirsi nei 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa, decorsi i quali si considera espletato. Nel caso in cui i contratti a termine scadano all'interno del periodo richiesto, anche in caso di proroga del periodo di TIS in deroga, le APL si impegnano ad operarsi al fine di favorire, ove possibile, la continuità occupazionale dei lavoratori.

5. Per tutte le istanze già presentate alla data di sottoscrizione del presente Accordo, i termini di cui al comma che precede, nel caso di rilevata carenza o incongruenza documentale dell'istanza, decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Per le istanze già presentate al di fuori delle casistiche di cui al comma 2, le Parti continueranno l'esame congiunto nella modalità attualmente in vigore, da concludersi entro e non oltre il termine del 31 maggio p.v., decorso il quale le istanze si intendono accolte.

6. Ad integrazione di quanto previsto dalle Intese, il trattamento di integrazione salariale "in deroga" è applicabile anche ai lavoratori assunti dall'APL dopo il 18 marzo 2020.

7. A modifica di quanto previsto dalle Intese la misura di cui al presente articolo ha una durata massima complessiva di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, fatte salve sopravvenute modifiche normative che si considereranno automaticamente recepite.

8. La misura di cui al presente articolo è finanziata a copertura delle istanze.

Art. 3. Attivazione Cabina di regia prevista dalle Intese.

Le Parti, preso atto dell'andamento degli ammortizzatori di settore, convengono sull'attivazione della cabina di regia di cui alle Intese al fine di verificare il tiraggio delle misure in termini complessivi.

Art. 4. Procedura in caso di mancanza di occasioni di lavoro (art. 25 CCNL)

1. Le procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all'art. 25 del CCNL, sono estese per le procedure aperte al 23 febbraio 2020 o che si apriranno entro il 31/08/2020 per un periodo *ulteriore* pari a 60 giorni; i relativi oneri restano a carico del fondo TI e del fondo di solidarietà sulla base delle disposizioni del CCNL. Tale periodo si considera automaticamente esteso in caso di sopravvenuti interventi normativi/amministrativi che modifichino i termini/periodi in materia di condizionalità/divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori in procedura art. 25 secondo le previsioni del CCNL applicabile, nonché per i lavoratori la cui procedura è conclusa ma non sono licenziabili per giustificato motivo oggettivo ai sensi della Legge.

3. Con riferimento ai commi che precedono, e fermo restando quanto previsto al comma 1, le Parti convengono quanto segue:

a. la durata della procedura stabilita contrattualmente dall'art 25, è estesa di ulteriori 60 giorni per ciascuna delle tre fasce d'età;

b. l'estensione degli ulteriori 60 giorni è considerata a tutti gli effetti una proroga automatica, che non necessita di revisione dell'accordo sindacale stipulato ai sensi dall'art 25 del CCNL;

c. l'importo dell'indennità percepita dal lavoratore prosegue senza variazioni negli ulteriori 60 giorni di estensione;

d. qualora la procedura attivata rientri nella fattispecie di rimodulazione prevista dal comma 3 dell'art 25 del CCNL vigente, con intervento del Fondo di Solidarietà per il 50% dell'indennità, tale integrazione prosegue anche negli ulteriori 60 giorni.

e. Le tempistiche per l'erogazione delle attività previste dall'art 25 del CCNL applicabile già oggetto di deroga all'art 1 comma c) del verbale di accordo del 26 febbraio 2020, vengono anch'esse ampliate di ulteriori 60 giorni a far data dal 17 marzo 2020, con particolare riferimento al bilancio di competenze, alla sottoscrizione dell'accordo sindacale ed ai relativi percorsi di riqualificazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, ultimo periodo del presente articolo.

Le Parti convengono sull'estensione dei termini, secondo le previsioni di cui al comma 1, anche per l'accesso al diritto mirato nonché sulla conseguente estensione dei termini per svolgimento delle relative attività.

Art. 5. Assegno per i lavoratori in disponibilità (art. 32)

1. A beneficio dei lavoratori collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 32 del vigente CCNL e alle dipendenze delle Agenzie alla data del 17 marzo 2020, fatte salve sopravvenienti modifiche normative, è riconosciuta una prestazione *ad hoc* a valere sul Fondo di solidarietà. Per tale misura la capienza massima è fissata in € 6mln fermo restando il principio solidaristico del Fondo.
2. L'importo dell'assegno di cui al presente articolo è pari all'80% della retribuzione mensile dell'ultima missione con riferimento ai massimali Inps previsti per gli ammortizzatori sociali e comunque per un importo non inferiore a €400 mensili.
3. L'assegno è riconosciuto per tutti i lavoratori in disponibilità la cui missione sia cessata dal 23 febbraio 2020 alla data di sottoscrizione del presente accordo, per un periodo massimo di 76 giorni.
4. Il periodo massimo di cui al comma precedente è esteso a 120 giorni, indipendentemente dalla data di messa in disponibilità del lavoratore, che comunque non può verificarsi oltre il 30 giugno 2020, nei seguenti casi:
 - a) lavoratori già impiegati in settori non attivi in quanto non ricompresi negli elenchi delle attività non sospese (Codici Ateco) ai sensi delle disposizioni normative vigenti al momento della messa in disponibilità del lavoratore;
 - b) lavoratori in disponibilità domiciliati/residenti o impiegati in Comuni per i quali la pubblica autorità ha emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in base alla normativa emergenziale vigente al momento della messa in disponibilità;
5. I lavoratori comunque indisponibili dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo in quanto hanno rifiutato proposte di colloquio/missione beneficiano della misura di cui al presente articolo per una durata massima di 30 giorni.
6. Per il periodo di applicazione della misura di cui al presente articolo, limitatamente ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al presente articolo, sono sospese le disposizioni di cui all'art.32 del vigente CCNL.
7. Le Parti si impegnano a:
 - a) ridefinire la misura di cui al presente articolo in presenza di sopravvenuti interventi normativi/amministrativi che modifichino gli ambiti settoriali oggetto di sospensione delle attività;
 - b) istituire un monitoraggio congiunto, di norma mensile, della prestazione di cui al presente articolo sia in termini di tiraggio della stessa che del suo utilizzo coerente con la natura straordinaria ed emergenziale dell'assegno.

Art. 6. Contribuzione Formatemp TI

Le Parti, alla luce della emergenza pandemica in atto, che richiede una particolare attenzione nella gestione delle transizioni lavorative ed in particolar modo all'inserimento ed al reinserimento delle fasce di lavoratori svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e lavorativa, convengono sul rafforzamento della formazione professionale volta all'occupabilità mediante un utilizzo del 50% dello *stock* della contribuzione Formatemp Ti giacente presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2019 in favore dei candidati a missione.

In considerazione della straordinaria situazione che impone un ripensamento dei paradigmi della formazione le Parti si impegnano ad avviare in tempi brevi un confronto, con il coinvolgimento del Fondo, avente ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche: sostegno ai discenti ivi compresa indennità di frequenza, qualità della formazione ivi compreso il suo finanziamento; portabilità e certificazione delle competenze (open badge); digitalizzazione e formazione a distanza; settori emergenti e riconversione; *up-skilling* e *re-skilling* delle competenze; condivisione dei percorsi formativi.

Art. 7. Placement

In deroga all'articolo 11 del CCNL per tutto il periodo fino al 31.12.2020 al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle attività formative, è prevista una media annuale di *placement* per ApL di almeno il 16% del numero degli allievi coinvolti nelle suddette attività. Le Parti convengono che al termine del corrente anno procederanno ad una valutazione congiunta restando fin da ora inteso che, perdurando la situazione di incertezza del settore, verrà confermato il *placement* di cui al periodo che precede.

Allegati.

- A) Modello di comunicazione alle OOSS di Assegno Ordinario
- B) Modello di comunicazione alle OOSS di proroga delle misure di TIS semplificata/AO
- C) Modello di comunicazione alle OOSS di TIS in deroga
- C1) Tis in deroga PA

ASSOLAVORO



FELSIS



FELSA CISL



NIDIL CGIL



UILTEMP



ALLEGATO A

Spett.li

NIDILCGIL territoriali/nazionali

FELSACISL territoriali/nazionali

UILTEMP territoriali/nazionali

Oggetto: ASSEGNO ORDINARIO CAUSALE EMERGENZA COVID-19 (TIS “procedura semplificata”)
– Comunicazione a OO.SS. di settore ai sensi degli Accordi del 6 marzo 2020, 10 marzo 2020 e 9 maggio 2020.

Con la presente *Nome ApL* con sede in _____ Via _____, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 e ss. mm. ii., nonché degli Accordi del 6 marzo 2020, 10 marzo 2020 e 9 maggio 2020 comunica alle OO.SS. Nazionali/Territoriali l’attivazione del trattamento di ASSEGNO ORDINARIO con causale “EMERGENZA COVID-19” (già Trattamento di Integrazione Salariale in “procedura semplificata”) per numero __ lavoratori in somministrazione inviati in missione presso l’azienda Utilizzatrice _____, avente sede/unità produttiva nella Regione- Provincia-Città _____.

La presente misura è richiesta in conseguenza dell’attivazione da parte dell’azienda utilizzatrice dell’ammortizzatore sociale emergenziale _____ e riguarderà il periodo compreso dal __/__/2020 al __/__/2020.

L’attivazione dell’ammortizzatore emergenziale è finalizzata a salvaguardare la continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto, per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all’emergenza COVID-19.

Nome Apl _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che per i lavoratori oggetto della presente comunicazione, per i periodi individuati dalla medesima, non ha attivato ammortizzatori sociali pubblici.

Cordiali saluti.

Luogo, data

Nome ApL



A collection of handwritten signatures in various colors (black, blue, orange) arranged in four rows. The signatures appear to be from different organizations or individuals involved in the communication.

Modello di comunicazione di proroga delle misure di TIS semplificata/Assegno Ordinario

Agenzia per il Lavoro	Regione in cui si trova l'unità produttiva dell'Utilizzatore	Provincia in cui si trova l'unità produttiva dell'Utilizzatore	Città in cui si trova l'unità produttiva dell'Utilizzatore	Ragione Sociale Utilizzatore	Numero lavoratori	Periodo per il quale è stato già richiesto il TIS semplificato		Richiesta proroga TIS Semplificato ex Accordo del 09-05-2020	
						dal	al	dal	al

Ag. L. 4/10/2018 *Al. L. 10/10/2018* *Al. L. 10/10/2018* *Al. L. 10/10/2018* *Al. L. 10/10/2018*
Comune Pieve Santo Andrea *Com. Roselle* *Com. Giove* *Com. Giove*
Mattin *Kimlli* *Teal* *2nd* *Al. L.* *De Sole* *Franco*
Al. L. *Giovanni* *Al. L.* *Comune Pieve* *Al. L.*

Modello di comunicazione di TIS in deroga

Numero ordine	Agenzia per il Lavoro	Regione in cui si trova l'unità produttiva dell'Utilizzatore	Provincia in cui si trova l'unità produttiva dell'Utilizzatore	Città in cui si trova l'unità produttiva dell'Utilizzatore	Ragione Sociale Utilizzatore	Numero lavoratori	di cui TD	di cui TI	N. lavoratori ai quali scade il contratto in costanza di TIS	Nuovo periodo richiesto/Periodo precedentemente richiesto		Periodo di proroga		Causale*	Numero lavoratori in riduzione	Numero lavoratori in sospensione
										dal	al	dal	al			

*Causale:

- **Azienda senza dipendenti:** dichiarazione utilizzatore;
- **P.A./Appalto presso P.A.:** dichiarazione ApL (All. C.1);
- **Esaurimento ferie/permessi/rol:** dichiarazione utilizzatore;
- **Impossibilità attivazione smart working:** dichiarazione utilizzatore;
- **Lavoratore residente/domiciliato in "zona rossa":** dichiarazione utilizzatore o dichiarazione lavoratore;
- **Azienda con sede legale in "zona rossa":** dichiarazione utilizzatore;
- **Altro**

Oggetto: PA/Appalto presso PA - dichiarazione sostitutiva utilizzatore ex Accordo del xx maggio 2020

Con la presente *Nome ApL* con sede in _____ Via _____ alla luce dell'Accordo del xx maggio 2020

DICHIARA

che l'Utilizzatore presso cui è/sono inviato/i in missione il/i lavoratore/il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni ex art. art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

ovvero

che l'Utilizzatore presso cui è/sono inviato/i in missione il/i lavoratore/il ha in corso un appalto con una Pubblica Amministrazione presso cui il/i lavoratore/i è impiegato:

CONSIDERATO

che l'Utilizzatore (Ente appaltante) ha disposto la sospensione delle attività lavorative, con conseguente sospensione del/i contratto/i di somministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 50/2016;

che la sospensione in parola comporta la impossibilità di retribuire regolarmente il personale somministrato sospeso;

COMUNICA

sotto la propria responsabilità, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale e reddituale del /i suddetto/i lavoratore/i in somministrazione *sospesi/ridotti* dalla loro attività lavorativa, per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all'emergenza COVID-19, l'attivazione del TIS in deroga per n. ___ lavoratori dal ___/___/2020 al ___/___/2020 inviati in missione presso l'Utilizzatore _____.

Qualora l'Utilizzatore, successivamente all'attivazione del TIS in deroga, dovesse riconoscere la corresponsione della retribuzione/prestazione, la misura di TIS in deroga attivata per i lavoratori in epigrafe dovrà considerarsi annullata e di conseguenza anche la richiesta di rimborso al Fondo di solidarietà.

Consapevole che le Parti monitoreranno tramite la Cabina di Regia l'evoluzione nel settore di tale fattispecie e delle singole TIS in deroga, porgiamo distinti saluti.

Luogo e data _____, _____

Firma

